

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 16 settembre 1977, è stata abrogata dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21: "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia" vedi l'allegato sub a), n. 17) della medesima legge.

**Legge Regionale 30 agosto 1977, n. 47.**

**«Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 luglio 1974, n. 29 e 8 novembre 1974, n. 55»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

All'art. 2 lettera d) della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29, dopo le parole «albicocco e susino» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché mandorlo».

---

Articolo 2

All'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- b) alla realizzazione di serre e fungaie con strutture fisse in metallo o in altri materiali idonei;
  - c) alla realizzazione di locali per il deposito e la prima lavorazione dei prodotti agricoli, nonché di strade poderali di accesso al centro aziendale.
- 

Articolo 3

Il limite di spesa preventivata ai fini della concessione del contributo in conto capitale, di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29, è elevato a Lire 40 milioni.

---

Articolo 4

L'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Al fine di promuovere il potenziamento e l'ammodernamento delle strutture produttive aziendali, possono essere concesse ad aziende agricole singole e associate le agevolazioni di cui al secondo comma, per l'attuazione di iniziative dirette:

- a) alla costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture necessarie al ricovero ed alla stabulazione libera del bestiame, alla conservazione del foraggio, comprese le relative pertinenze e attrezzature, nonché gli alloggi per il personale addetto all'allevamento;
- b) allo sviluppo dell'irrigazione, mediante ricerca, captazione, adduzione e distribuzione di acque per usi irrigui ed aziendali, ivi comprese le relative attrezzature ed i lavori di sistemazione del terreno;
- c) al miglioramento dei pascoli e prati - pascoli, mediante la realizzazione di opere agronomiche e di sistemazione idraulico - agraria;
- d) alla realizzazione delle altre opere di miglioramento fondiario necessarie a consentire una più razionale economica conduzione dell'allevamento.

## Giunta Regionale della Campania

Per la esecuzione delle iniziative di cui al primo comma del presente articolo possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

- a) mutui ventennali a tasso agevolato sulla intera spesa ammissibile;
- b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile e mutui ventennali a tasso agevolato sulla differenza tra l'ammontare della spesa ammissibile e il contributo concesso, se le opere sono realizzate dall'Ente di Sviluppo, dalle Comunità Montane o da Cooperative Agricole costituite prevalentemente da coltivatori diretti;
- c) limitatamente alle imprese diretto - coltivatrici, contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ammissibile, elevabile al 50% nei territori montani, e mutui decennali a tasso agevolato sulla residua somma fino a concorrenza dell'80% della spesa totale, se la spesa preventivata non supera l'importo massimo di 40 milioni di lire.

All'Ente di Sviluppo in Campania, alle Comunità Montane, alle Associazioni fra i produttori e alle Cooperative agricole che acquistano terreni idonei ad eseguirvi l'impianto e la gestione collettiva di pascoli o prati - pascoli per l'allevamento bovino e ovino, brado o semibrado, possono essere concessi mutui nelle stesse misure e condizioni previste dalla legge 14 agosto 1971, n. 817.

Le agevolazioni di cui al secondo comma del presente articolo possono essere concesse ad aziende agricole singole e associate anche per la realizzazione di impianti di acquacoltura intensiva di specie ittiche pregiate, quando le iniziative consentano, attraverso la utilizzazione di acque già disponibili o rese tali dall'esecuzione di opere irrigue, di conseguire un apporto integrativo al reddito agricolo».

L'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, è soppresso.

---

### Articolo 5

L'art. 15 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Allo scopo di promuovere e potenziare l'organizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti zootecnici, alle associazioni di produttori, alle cooperative agricole e loro consorzi e all'Ente di Sviluppo, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile, elevabile al 60% per gli organismi costituiti prevalentemente da coltivatori diretti e per l'Ente di Sviluppo per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture e relative attrezzature e pertinenze destinate all'allevamento di bestiame bovino, bufalino, suino ed ovino, di centri di servizio, nonché di impianti per la raccolta, per la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti zootecnici. In aggiunta ai contributi possono concedersi anche mutui ventennali integrativi a tasso agevolato, pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo.

Alle Cooperative di cui al comma precedente possono essere concessi anche prestiti triennali a tasso agevolato per l'acquisto di macchine ed attrezzature.

Per i mutui ed i prestiti di cui ai commi precedenti si applicano il tasso di riferimento ed il tasso agevolato determinati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e del disegno di legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125, nonché della legge 16 ottobre 1975, n. 493, e successive modificazioni e integrazioni.

---

### Articolo 6

All'art. 20 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, al quarto comma, dopo le parole:

«articoli 14, 15», sono soppresse le seguenti «e 16»;

- dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«La Giunta regionale provvede, previa istruttoria del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, all'approvazione delle iniziative ed alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dall'art. 16 della presente legge».

---

### Articolo 7

All'art. 29 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, al primo comma, le parole:

«all'art. 15 lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 15, secondo comma».

## Giunta Regionale della Campania

All'art. 30 della legge regionale di cui al precedente comma, alle parole: «agli articoli 11 e 15» sono sostituite le parole: «all'art. 11».

---

### Articolo 8

L'art. 36 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, è sostituito dal seguente:

«La Giunta regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 18, spese di carattere generale attinenti l'erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge, ivi compresa l'elaborazione dei relativi dati statistici».

---

### Articolo 9

Le agevolazioni previste dagli articoli 9, 10 e 14 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, possono essere estese alle specie equine, limitatamente alle razze impiegate nell'azienda agricola.

---

### Articolo 10

Allo scopo di diffondere l'allevamento apistico per contribuire alla elevazione dei redditi agricoli, alle aziende agricole singole ed associate possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50% per i coltivatori diretti, per la costituzione e il miglioramento di allevamento, ivi compreso l'acquisto delle necessarie attrezzature.

---

### Articolo 11

Al fine di diffondere l'irrigazione nei territori collinari, onde conseguire con l'intensivazione colturale un assetto produttivo più economico e competitivo, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di piccoli invasi e relative opere di adduzione e distribuzione delle acque, ivi comprese le attrezzature necessarie al funzionamento degli impianti irrigui.

All'Ente di Sviluppo, alle cooperative agricole, ai Comuni e alle Comunità Montane, per la esecuzione delle opere di cui al presente articolo, può essere concesso un mutuo ventennale a tasso agevolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il contributo concesso a termine del comma precedente.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 23 aprile 1975, n. 125, nonché della legge 16 ottobre 1975, n. 493, e successive modificazioni ed integrazioni.

---

### Articolo 12

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 2.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29.

---

### Articolo: 13

La Giunta regionale sulla base delle esigenze espresse, provvede su conforme parere della II Commissione consiliare permanente, alla ripartizione territoriale dei fondi di cui all'art. 12 della presente legge.

---

### Articolo 14

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge vanno presentate agli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura.

Alla concessione e liquidazione degli incentivi di cui all'art. 12 provvedono gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura, previa istruttoria tecnico - amministrativa delle domande.

---

## Giunta Regionale della Campania

### Articolo 15

Alla realizzazione degli interventi previsti agli articoli 10 e 11 della presente legge si provvede gravando sui fondi destinati al finanziamento delle opere previste agli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, nell'ambito dei programmi annuali approvati ai sensi dell'art. 18 della legge medesima.

---

### Articolo 16

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge, stabilito in L. 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: «Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» e mediante la istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 362 (spese di investimento): «Contributi per la realizzazione di impianti arborei e di opere di miglioramento fondiario ai sensi della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29, articoli 2 e 4» con la dotazione di L. 2.000 milioni.

---

### Articolo 17

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 30 agosto 1977

Russo